

Con la nota del Ministero dell'Istruzione n. 828 del 18 giugno 2022, che fa riferimento all'Ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno 2022, sono stabilite le misure precauzionali da adottare durante gli Esami di Stato.

Per quanto riguarda l'uso delle mascherine è disposto che

“Per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l'anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87: ovvero decade l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”.

La nota in ogni caso precisa che l'uso delle mascherine è raccomandabile in alcune circostanze quali, ad esempio, l'impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

In ogni caso resta inteso che, di regola, per favorire il processo comunicativo e relazionale, il candidato sostiene il colloquio senza la mascherina.

Rimangono, invece, in vigore le misure previste dall'articolo 3, comma 5, lettere b) e c), del decreto-legge n. 52/2021. Dunque fino al 31 agosto 2022 è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano e resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

La nota ministeriale riguarda esclusivamente gli Esami di Stato, pertanto, allo stato attuale, resta in vigore quanto stabilito dal decreto-legge n. 24/2022 e dal Decreto Ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022 quanto all'obbligo di uso della mascherina negli istituti scolastici sino al 31 agosto 2022.

